

GARA DI PRE QUALIFICA PROGETTO “SKY CITY”

RISPOSTE AI QUESITI

In seguito di richieste di chiarificazioni da parte di Imprese, si comunica quanto segue:

QUESITO	CHIARIFICAZIONE
<p>Si richiede di specificare l'importo dei lavori di cui alla categoria OG9, per i quali è richiesta la classifica VIII, e di confermare che le altre lavorazioni di cui alle categorie richieste, in riferimento all'art. 2.2.3, lett. q), del Disciplinare di pre qualifica, sono scorporabili e subappaltabili.</p>	<p>CATEGORIE LAVORI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per quanto concerne la cat. OG9 (Impianti per la produzione di energia elettrica), per i cui lavori è stata richiesta la classifica VIII (illimitata), come si evince dal progetto, riguarda più impianti: Cogenerazione, per un impegno di € 48 milioni e Foto-voltaico di € 18 milioni. - Le altre categorie posso essere identificate come segue: <ul style="list-style-type: none"> a) catt. OG6 e OS28: Reti, per un impegno di € 30 milioni; b) catt. OG9 e OS16: Foto-voltaico; per un impegno di € 18 milioni c) catt. OS14 e OS16: Biomassa; per un impegno di € 4 milioni. - Le categorie scorporabili sono quelle di importo superiore al 10% dell'importo totale (Consiglio di Stato, Sez. V, del 17/09/2004, n. 6043): cat. OG6 (reti). <p>SUBAPPALTI: i lavori sono subappaltabili nei limiti ed in ottemperanza dei vincoli previsti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..</p>
<p>Si chiede di sapere se, in caso di partecipazione in RCT, per il raggiungimento della categoria SOA OG9, classifica VIII, sia sufficiente sommare ad una cat. OG9 class. VI, posseduta dalla mandataria, un'altra OG9 classifica VI ovvero sommare più categorie OG9 sino al raggiungimento di un valore almeno pari a quello di una classifica VIII</p>	<p>- Poiché trattasi di un'associazione di tipo orizzontale, è possibile che le imprese partecipanti raggiungano complessivamente il valore della classifica VIII, cat. OG9, sommando le categorie VI possedute dalle singole imprese, per un valore pari a Euro 48.000.000,00, meno il 16,67%. Si richiamano a tal uopo le disposizioni dell'art. 3 “Categorie e classifiche” del DPR n. 34/2000.</p>